



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N 163 del 10/12/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CIMINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SBARRA GIORGIO PER CINQUE GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 116 LND DELL'11/11/2021

(Gara: BAGNAIA – ATLETICO CIMINA del 7/11/2021 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 26/11/2021

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico del calciatore Giorgio Sbarra, assumendo che lo stesso non avesse posto in essere le condotte come descritte dal Giudice Sportivo; ascoltata la società reclamante ed esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal calciatore Giorgio Sbarra, la quale però non può considerarsi ingiuriosa né violenta, atteso che lo stesso ha protestato veementemente e ha lanciato la bandierina per stizza ma senza alcun connotato aggressivo e pertanto la condotta andrà riqualificata come irraguardosa; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sbarra Giorgio a 3 gare.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 dicembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD UP CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRASSO MANUEL FINO AL 10/12/2021 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATANELLA GIANLUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 C5 DEL 18/11/2021 (Gara: ROMA FUTSAL – UP CALCIO A 5 del 13/11/2021 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 3/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara del 13.11.2021.

Preliminarmente, si rileva che il gravame sia stato presentato correttamente solo il giorno 2.12.2021, poiché quello del 18.11.2021 era stato inviato dalla società a un errato indirizzo PEC e pertanto non è stato mai ricevuto dagli uffici.

Esso, infatti, era stato spedito a giudicesportivo.pec@Ind.it, quando l'indirizzo corretto di codesta Corte è csat_tft.pec@lazio.lnd.it.

A ogni buon conto, l'indirizzo immesso non risulta essere nemmeno quello del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, cioè giudicesportivo.pec@lazio.lnd.it, al netto comunque di ogni considerazione sull'eventuale ammissibilità.

Il procedimento per la presentazione dei reclami in ambito territoriale è stabilito dall'art. 76 C.G.S. che prevede il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare per l'invio del preannuncio nonché quello di cinque giorni per la proposizione del reclamo, decorrente sempre dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo ovvero dalla ricezione degli atti se richiesti.

Come affermato da questa Corte, tuttavia, è ben possibile che il reclamo sia inoltrato immediatamente e senza essere preceduto dal relativo preannuncio, purché però siano rispettati i termini di proposizione per tale ultimo atto, pena l'irrimediabile tardività.

Nel caso di specie, tuttavia, il reclamo è stato presentato solo il 2.12.2021, né risulta essere stato preceduto da tempestivo preannuncio.

Deve quindi esserne dichiarata l'inammissibilità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Vincenzo Calzolari